



Comune di ASCREA

Provincia di R I E T I

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO

Approvato con deliberazione Consiliare

N° 38 del 28.11.2013

INDICE

PREMESSE

- ART. 1 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
- ART. 2 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
- ART. 3 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
- ART. 4 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI
- ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 6 NORME GENERALI
- ART. 7 SCARICO DELLE ACQUE
- ART. 8 DIRITTO DI RIFIUTO E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI
- ART. 9 ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE
- ART. 10 CONCESSIONI SULLE CONDOTTE DI ADDUZIONE AI SERBATOI
- ART. 11 DOMANDA DI CONCESSIONE
- ART. 12 ONERI DI CONCESSIONE
- ART. 13 VERSAMENTI – TEMPI DI ALLACCIO
- ART. 14 SUBENTRI E VOLTURE
- ART. 15 CESSAZIONE
- ART. 16 POSA / INSTALLAZIONE CONTATORI
- ART. 17 MANUTENZIONI E SOSPENSIONE DELLA EROGAZIONE
- ART. 18 PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIO
- ART. 19 SPOSTAMENTI, VERIFICHE, MANUTENZIONI DELLE DERIVAZIONI
- ART. 20 DISTACCO DI UTENZA PER MOROSITA' – RIATTIVAZIONE
- ART. 21 CONSUMI MINIMI FATTURABILI
- ART. 22 TARIFFE – QUOTE FISSE
- ART. 23 LETTURA DEI CONTATORI – RILEVAZIONE DEI CONSUMI
- ART. 24 FATTURAZIONE - PAGAMENTI
- ART. 25 INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE
- ART. 26 RECLAMI
- ART. 27 RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI
- ART. 28 USI SPECIALI
- ART. 29 IMPIANTI DI POMPAGGIO
- ART. 30 PERDITE - DANNI – RESPONSABILITA'
- ART. 31 VIGILANZA
- ART. 32 INFRAZIONI E SANZIONI
- ART. 33 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
- ART. 34 NORME TRANSITORIE

PREMESSE

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 38 del 28.11.2013 disciplina il servizio di fornitura di acqua potabile e regola i rapporti tecnici ed economici tra il Comune di Ascrea (di seguito denominato Comune) e gli utenti.

Il servizio di distribuzione dell'acqua è costituito dalla captazione, dall'adduzione e dalla distribuzione di acqua utilizzabile a fini potabili, industriali, commerciali, domestici ed agricoli.; nonché il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e delle reti fognarie.

ART. 1 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

La proprietà, la gestione e la sorveglianza dell'acquedotto e delle reti nonché dei relativi servizi di gestione dell'Acquedotto e di distribuzione dell'acqua sono posti, ai sensi delle normative vigenti di tempo in tempo, in capo al Comune, ed esplicitati in conformità delle norme e disposizioni del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia.

Il Comune per la gestione e la manutenzione può avvalersi di soggetto da esso individuato.

ART. 2 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua è destinata agli usi potabili, industriali, artigianali, commerciali, agricoli e zootecnici nel Comune di Ascrea.

Le concessioni di cui al precedente comma, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio del Comune, ove ricorrano le condizioni appresso specificate, senza che ciò possa dar luogo, in qualsiasi modo, ad altri risarcimenti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

ART. 3 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Le concessioni sono misurate dal contatore e vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento e, occorrendo, di altre condizioni speciali da fissare all'atto di concessione del contratto di utenza. Ogni prelievo di acqua da parte degli utenti, all'infuori dei punti di allaccio impiantati per regolari concessioni, è vietato e considerato in mala fede anche agli effetti penali e pertanto verranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 32 del presente Regolamento.

ART. 4 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si dividono in:

- a) ordinarie
- b) provvisorie

Entrambe vengono accordate esclusivamente sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento. Ogni prelevamento di acqua da parte dei privati all'infuori delle concessioni regolarmente autorizzate è vietato e considerato in mala fede anche agli effetti penali, e daranno altresì luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 34 del presente Regolamento, restando fermo ed impregiudicato il diritto del Comune a vedersi riconosciuto il maggior danno subito.

Le concessioni ordinarie sono articolate sulla base delle seguenti tipologie:

- Uso domestico (residente): appartengono a questa tipologia d'uso la concessione di acqua potabile destinata ai consumi civili delle famiglie;
- Uso domestico (non residente): appartengono a questa tipologia d'uso la concessione di acqua potabile destinata ai consumi civili delle famiglie;
- Uso industriale/artigianale: appartengono a questa tipologia d'uso le concessioni di acqua potabile destinata alle attività produttive ed a quelle con esse connesse e complementari. Si indicano di seguito a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acqua destinata ai processi produttivi, acqua destinata ai servizi igienici di fabbriche stabilimenti ecc..., acqua destinata alle mense ed alle foresterie ed altro;
- Uso commerciale: appartengono a questa tipologia d'uso le concessioni riguardanti le forniture di acqua ad esercizi pubblici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, ristoranti, trattorie, negozi, uffici ecc ...;
- Uso agricolo: appartengono a questa tipologia d'uso le concessioni riguardanti le forniture di acqua a fini agricoli;
- Uso zootecnico: appartengono a questa tipologia d'uso le concessioni riguardanti le forniture di acqua per l'abbeverata degli animali;

Le concessioni provvisorie sono unicamente quelle ad uso temporaneo, finalizzate alla costruzione di opifici e comunque alla esecuzione di attività che hanno una durata predeterminata e non ripetibile, fatte salve proroghe motivate.

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni hanno di norma la durata annuale, salvo il caso della concessione provvisoria di cui al precedente articolo.

La disdetta della concessione dovrà essere fatta a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno.

In mancanza di disdetta la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione ed alle stesse condizioni e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salvo quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 6 NORME GENERALI

Le concessioni sono di norma fatte ai titolari della disponibilità degli stabili, siano essi proprietari che affittuari o comodatari.

Al momento della domanda di concessione l'utente che fa richiesta della predetta concessione deve esibire titolo di disponibilità dell'immobile.

Nel caso di stabili in condominio, la concessione deve essere fatta ad ogni singolo condomino, pertanto si prescrive che le concessioni siano tante quanti sono gli usi, gli utenti o gli esercizi, applicandosi a ciascuna la corrispondente tariffa.

ART. 7 SCARICO DELLE ACQUE

Ogni concessione di acqua per qualunque uso è subordinata all'accertamento da parte del Comune che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque reflue mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dal punto di vista igienico sanitario. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi fenomeni di inquinamento dell'ambiente naturale.

ART. 8 DIRITTO DI RIFIUTO E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

Il Comune, previa istruttoria tecnica amministrativa, avrà la facoltà di accogliere o respingere la domanda di concessione, o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà del Comune, di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di riduzione della risorsa idrica, ovvero insorgessero problemi di natura ambientale. In tal caso l'utente non potrà avere nulla a pretendere a qualunque titolo e/o ragione.

Non verranno accettate domande di soggetti inadempienti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

ART. 9 ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE

Accertata la possibilità di concedere l'allaccio alla rete idrica, il Comune comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente a ottenere l'allaccio medesimo, comprensiva delle spese per la costruzione della derivazione e delle altre somme dovute a norma dei successivi articoli.

Il Comune può concedere all'utente la possibilità di realizzare a propria cura e spese e con propri mezzi, sempre nel rispetto della normativa vigente, le opere di presa.

In questo caso sono posti a carico del richiedente, oltre agli oneri di istruttoria, l'importo di **€ 50,00 (Euro cinquanta/00)** quale corrispettivo delle attività di:

- 1- Sorveglianza;
- 2- Direzione Tecnica;
- 3- Collaudo opera di presa.

ART. 10 CONCESSIONI SULLE CONDOTTE DI ADDUZIONE AI SERBATOI

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate all'alimentazione dei serbatoi. E' vietato l'attingimento dell'acqua, sotto qualsiasi forma, dagli sfiati, degli scarichi e da ogni altro organo iscritto sulle condotte adduttrici, salvo che da quelli appositamente predisposti. Le violazioni daranno luogo alla applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 34, salvo il diritto del Comune al riconoscimento del maggior danno.

ART. 11 DOMANDA DI CONCESSIONE

Chi intende ottenere una concessione d'acqua per uso potabile, industriale, artigianale, commerciale, agricolo e zootecnico, e ad uso temporaneo deve presentare domanda, su apposito modulo rilasciato dal Comune, contenente le seguenti indicazioni:

- a) Cognome, nome e residenza del richiedente;
- b) titolo di disponibilità dell'immobile;
- c) l'ubicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione (Indirizzo e dati catastali);
- d) la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente Regolamento e l'incondizionata accettazione dello stesso;
- f) recapiti telefonici, eventuale indirizzo mail, dati bancari per eventuale domiciliazione delle fatture sul proprio conto corrente ed indicazione del domicilio ove intende ricevere le fatture ed ogni altra comunicazione afferente il servizio se diverso da quello in cui è effettuato l'allaccio.

Il Comune direttamente o attraverso la società appositamente incaricata redige il preventivo dei lavori necessari per la esecuzione dell'allaccio e lo sottopone all'utente il quale dovrà sottoscriverlo in segno di accettazione.

Il preventivo verrà redatto sulla base dei prezzi indicati nel vigente prezzario regionale della Regione Lazio e/o altri prezzi pubblici di riferimento.

La esecuzione dei lavori di allaccio fino al luogo ove viene installato il contatore sono di esclusiva competenza del Comune e/o per esso della società incaricata, fatta salva la possibilità di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 12 ONERI DI CONCESSIONE

Sono posti a carico dell'utente che richiede la concessione, tutti gli oneri necessari all'ottenimento ed alla realizzazione della concessione medesima:

- Oneri di istruttoria fissate in € 50,00 (cinquanta/00) per le utenze domestiche residenziali ed € 75,00 (settantacinque/00) per tutti gli altri usi;
- Oneri per la realizzazione dell'allaccio: quelli rivenienti da apposito preventivo di cui al precedente art. 11;
- Diritti di concessione fissati in € 50,00 (cinquanta/00) per le utenze per le quali è necessario eseguire solo i lavori di installazione del contatore;

ART. 13 VERSAMENTI – TEMPI DI ALLACCIO

Per ottenere la concessione il richiedente, prima della firma del contratto, dovrà provvedere al versamento, al Comune, delle somme richieste a norma dell' art. 12 del presente Regolamento.

Il Comune è tenuto ad eseguire l'allaccio dell'utenza idrica entro i tempi fissati nel preventivo, nel caso in cui occorra eseguire delle opere per consentire l'erogazione del servizio; oppure entro 5 giorni lavorativi dalla firma del contratto di concessione nel caso in cui le opere sono già realizzate ed occorre unicamente provvedere alla posa del contatore.

ART. 14 SUBENTRI E VOLTURE

In caso di trasferimento della concessione ad un utente diverso da quello a cui è stata rilasciata l'utenza idrica, l'utente che subentra, dovrà richiedere al Comune la voltura dell'utenza a cui deve essere allegata, se già non prodotta, domanda di cessazione da parte del precedente utente, nonché la lettura dei consumi alla data della richiesta di voltura.

Il Comune provvede alla fatturazione di tutto quanto dovuto dall'utente che cessa in ordine all'acqua consumata dal momento dell'ultima lettura fino alla data di cessazione.

L'utente che subentra è tenuto al pagamento dei diritti di voltura nella misura di seguito indicata:

- | | |
|--|------------------------|
| - utenza domestica (per residenti) | € 50,00 (cinquanta/00) |
| - utenza domestica (per non residenti) | € 75,00 |
| - utenza Industriale/artigianale | € 75,00 |
| - utenza commerciale | € 75,00 |
| - utenza agricola | € 75,00 |
| - utenza zootecnica | € 75,00 |

Inoltre l'utente che subentra è tenuto a pagare gli oneri di istruttoria di cui all'art. 12.

ART. 15 CESSAZIONE

L'utente che faccia richiesta di cessazione comunica mezzo raccomandata a/r la volontà di recedere dalla concessione di utenza idrica e richiede la lettura in contraddittorio del contatore.

Il Comune provvede alla fatturazione dei consumi effettuati dalla data dell'ultima lettura fino alla data di lettura in contraddittorio del contatore. In pari tempo il Comune provvede alla rimozione del contatore ed alla sigillatura dell'opera di presa.

ART. 16 POSA / INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Tutte le utenze devono essere dotate degli apparecchi di misura dalle caratteristiche tecniche decise dal Comune. Gli apparecchi di misura installati solo ed esclusivamente dal Comune o per esso da società appositamente incaricate, debbono essere posati all'interno di apposite nicchie, protette da sportello metallico con serratura e sigillati.

L'utente è tenuto a garantire sempre il libero accesso ai locali in cui vi siano impiantati gli apparecchi di misura, allo scopo di sorvegliare, verificare e constatare se gli impianti stessi rispondono al buon funzionamento ed alle norme tecniche stabilite dal Comune, nonché per la rilevazione periodica della lettura dei consumi pena l'applicazione del comma 4 dell'art. 33 del presente Regolamento.

Il Comune è tenuto ad effettuare la sostituzione del contatore, nel suo esclusivo interesse, laddove si ravvisassero difetti di funzionamento o caratteristiche tecnico economiche inadeguate. L'utente può chiedere con oneri a proprio carico (da verificarsi al momento della richiesta) la verifica della funzionalità dell'apparecchio di misura.

Spetta inoltre all'utente di proteggere dal gelo e dalle manomissioni il contatore e le parti dell'impianto ricadenti nella sua proprietà, restando egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualunque causa, imputabile all'utente.

La messa in opera del contatore dovrà risultare da verbale sottoscritto dall'utente nel quale saranno menzionati il tipo, la caratteristica, il numero di matricola dell'apparecchio ed il consumo di esso registrato.

Del pari dell'atto della rimozione e delle sostituzioni dei contatori, sono redatti verbali contenenti i dati suddetti, l'indicazione del motivo della rimozione e sostituzione ed eventuali altre irregolarità riscontrate. I verbali sono firmati dall'utente e dall'operatore incaricato dal Comune. In mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni.

ART. 17 MANUTENZIONI – SOSPENSIONE DELLA EROGAZIONE

La manutenzione della rete idrica costituente l'allaccio, fino al contatore è posta in capo al Comune.

La manutenzione dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile posto dopo il contatore è ad esclusivo carico dell'utente. Pertanto perdite d'acqua rinvenute dopo il contatore non daranno mai diritto all'utente di fare richiesta di rimborso, sgravi e quant'altro al Comune, il quale pertanto fatturerà sempre il quantitativo di acqua misurata dal contatore.

Al contrario la manutenzione degli impianti e delle reti diverse da quelle di cui al capoverso che precede, è posta in capo al Comune. Per la esecuzione delle attività di manutenzione può rendersi necessaria la sospensione della erogazione dell'acqua. Nulla sarà dovuto dal Comune agli utenti per eventuali danni provocati dalla sospensione della erogazione necessaria per eseguire gli interventi di manutenzione, fermo restando l'obbligo della comunicazione da parte del Comune. Detto obbligo tuttavia non sussiste nei casi di urgenza e/o forza maggiore.

ART. 18 PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIO

Le opere di allaccio, fino al contatore sono di proprietà del Comune. Resta all'utente unicamente il diritto d'uso per la concessione richiesta.

A tale fine l'utente dovrà sottoscrivere, prima della concessione, apposita dichiarazione con la quale riconosce la proprietà del Comune, di dette condotte.

ART. 19 SPOSTAMENTI, VERIFICHE, MANUTENZIONI DELLE DERIVAZIONI

Eventuali modifiche e spostamenti degli impianti esistenti dalla presa stradale, all'apparecchio misuratore compreso, se richiesta dall'utente, dovranno essere eseguite a cura del Comune ed a spese dell'utente medesimo.

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni occorrenti alla derivazione dalla presa stradale fino all'apparecchio di misura compreso, sono eseguite esclusivamente dal Comune, direttamente o attraverso la società incaricata della gestione. Esse sono vietate agli utenti e a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali.

L'utente è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune, sotto pena di rescissione del contratto di concessione, di ogni perdita o guasto che dovesse verificarsi sulla condotta di derivazione all'interno della sua proprietà o prima dell'apparecchio misuratore.

Qualunque rifiuto, a consentire l'accesso finalizzato alle verifiche di cui al presente articolo nonché alla effettuazione della lettura dei consumi idrici, darà diritto al Comune di sospendere "ipso facto", la fornitura dell'acqua senza bisogno di atti di messa in mora o di pronuncia del Magistrato, salvo ogni ulteriore azione, sia in via civile che penale, dovendosi ritenere per annullato l'impegno di fornitura dell'acqua e sempre in danno dell'utente.

ART. 20 DISTACCO DI UTENZA PER MOROSITA' – RIATTIVAZIONE

L'utente è tenuto al pagamento delle fatture nel rispetto dei tempi di scadenza in esse fissato. In caso di inadempimento il Comune provvederà alla contestazione formale della morosità mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mail inviata a mezzo di posta elettronica certificata e con oneri a carico dell'utente stesso, attraverso la quale verrà invitato a provvedere al pagamento degli importi scaduti entro il termine essenziale di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il Comune provvederà ad inviare comunicazione di distacco della fornitura. Il distacco non potrà essere eseguito prima di 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione di distacco.

Sono posti a carico dell'utente moroso i seguenti oneri:

- gli interessi di mora previsti dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data di incasso della medesima;
- il costo derivante dalla attività di recupero della morosità fissato in € 100,00 (cento/00) a rimborso delle spese di sollecito del pagamento, ulteriori € 50,00 (cinquanta/00) quale rimborso della comunicazione del distacco;
- il costo di esecuzione del distacco di utenza fissato in € 50,00 (cinquanta/00);
- le eventuali spese legali necessarie per il recupero del credito sostenute dal Comune.

L'utenza potrà essere riattivata solo previo saldo dei crediti vantati, nonché del pagamento di tutti gli ulteriori oneri di morosità di cui sopra.

Il costo dell'eventuale ripristino è fissato in € 100,00 (cento/00) da corrispondere al Comune prima della riattivazione dell'utenza.

L'utente moroso non potrà in nessun caso pretendere risarcimento di danni né alcun altro indennizzo per la sospensione della fornitura d'acqua.

ART. 21 CONSUMI MINIMI FATTURABILI

Per ogni concessione l'utente assume l'obbligo del pagamento di un consumo minimo quadrimestrale così determinato:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - utenze domestiche (Residenti) | mc 111 |
| - utenze domestiche (Non Residenti) | mc 111 |
| - utenze industriali/artigianali | mc 111 |
| - utenze commerciali | mc 111 |
| - utenze agricole | mc 111 |
| - utenze zootecniche | mc 111 |
| - utenze di cantiere / temporanee: | viene pagato l'intero consumo per la tariffa corrispondente. |

Il consumo minimo viene stabilito nell'atto di concessione, da pagarsi anche quando non venga consumato.

ART. 22 TARIFFE – QUOTE FISSE

Gli utenti sono tenuti al pagamento dell'acqua consumata, del minimo fatturabile, del nolo contatore sulla base delle tariffe fissate dal Comune di tempo in tempo.

La definizione delle tariffe e la loro eventuale variazione verrà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, nonché attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune.

ART. 23 LETTURA DEI CONTATORI – RILEVAZIONE DEI CONSUMI

Il Comune provvederà alla rilevazione dei consumi idrici mediante la lettura dei contatori su base quadrimestrale. Pertanto i tempi entro i quali di norma viene effettuata la rilevazione dei consumi è:

- Primo quadrimestre **dall' 1 di maggio al 31 maggio**
- Secondo quadrimestre **dall' 1 settembre al 30 settembre**
- Terzo quadrimestre **dall'1 gennaio al 31 gennaio**

Qualora attraverso la lettura si riscontri una irregolarità del funzionamento del contatore o vi sia l'impossibilità di effettuare la lettura, il consumo dell'acqua da addebitarsi all'utente per il periodo a cui la lettura è riferita, viene calcolato con il sistema pro/die sulla base dei consumi storici degli anni e/o mesi precedenti.

Nei casi di accertata manomissione del contatore il consumo viene calcolato con il metodo di cui al capoverso che precede, salvo ed impregiudicato il diritto del Comune ad addebitare tutti gli oneri per il ripristino del corretto funzionamento del contatore ed a dar luogo all'azione penale ed al pagamento della penalità di cui all'art. 32

ART. 24 FATTURAZIONE - PAGAMENTI

La fatturazione agli utenti dei consumi idrici unitamente ai consumi di fognatura e depurazione, viene effettuata di norma su base quadrimestrale.

Gli utenti sono tenuti al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa secondo le modalità ivi indicate. Decorso inutilmente il termine del pagamento, si applicheranno gli interessi di cui al D. Lgs. 231/02 e smi.

ART. 25 INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE

Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali interruzioni del flusso e per diminuzione di pressione nelle condutture, pur provvedendo come è possibile e con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause, e non è pertanto tenuto a risarcimenti di danni. La temporanea interruzione della erogazione non dispensa l'utente dal pagamento dovuto per la concessione.

ART. 26 RECLAMI

Eventuali reclami non danno diritto agli utenti di sospendere o ritardare i pagamenti.

ART. 27 RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si intendono revocate di diritto:

- a) nel caso di cessazione dell'attività o di fallimento dell'utente (utenze commerciali);
- b) nel caso di demolizione o distruzione degli immobili;

c) per morosità dell'utente.

In tutti i casi si procederà alla rimozione del contatore

ART. 28 USI SPECIALI

Il Comune ove se ne manifesti la necessità potrà fare concessioni motivate di acqua per altri usi non contemplati dal presente Regolamento, con le modalità, condizioni e prezzi da stabilirsi caso per caso.

ART. 29 IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezza superiore ai piani di distribuzione dell'acqua dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali.

I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dal Comune, il quale potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tali impianti.

ART. 30 PERDITE - DANNI – RESPONSABILITA'

Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotto, nè il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni e/o perdite che comunque dagli impianti interni potessero derivare.

ART. 31 VIGILANZA

Il Comune avrà sempre diritto ad ispezionare a mezzo dei suoi operatori, o di soggetti da esso incaricati, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli operatori, muniti di tessere di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo ad insindacabile iniziativa del Comune.

In casi di opposizione od ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospensione immediata della erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compenso od indennizzo di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune alla revoca della concessione e alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

ART. 32 INFRAZIONI E SANZIONI

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dagli operatori del Comune e/o dalla società incaricata della gestione, con regolare verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.

Il contatore è affidato in custodia all'utente il quale è tenuto a preservarlo da ogni rottura e o manomissione. Ove si ravvisino rotture degli apparecchi di misura, la manomissione dei sigilli causate da colpa e/o dolo, l'utente sarà chiamato a risponderne in sede civile e penale.

Ove l'utente verifichi la rottura accidentale dell'apparecchio di misura è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e/o alla società dal medesimo incaricata della gestione del servizio idrico.

L'utente risponde civilmente e penalmente per le manomissioni della condotta e dell'apparecchio di misura, per destinazione dell'acqua ad uso diverso di quello per cui è stata concessa, senza pregiudizio della immediata chiusura della presa e della revoca della concessione e fermo restando il diritto del Comune alla riscossione dei canoni fino al termine della concessione e della penalità fissata in € 150,00 (Euro centocinquanta/00) e a vedersi riconosciuto il maggior danno subito.

Il tipo e le caratteristiche degli apparecchi di misura sono stabilite dal Comune in relazione alla natura delle concessioni e dal consumo minimo pagato.

Tutti gli apparecchi misuratori sono muniti di apposito sigillo apposto dal Comune. L'effrazione o alterazione dei sigilli o qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della concessione ed all'applicazione della penalità fissata nel precedente comma del presente articolo.

ART. 33 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento tutte le volte che ne ricorre la necessità ed è tenuto alla pubblicazione del Nuovo Regolamento mediante affissione all'Albo pretorio ed alla pubblicazione sul proprio sito internet.

ART. 34 NORME TRANSITORIE

Il Comune si riserva il diritto di eseguire il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

In caso di rifiuto da parte dell'utente si procederà alla sospensione della erogazione dell'acqua.

Il Comune si riserva di far svolgere alcune o tutte le attività indicate nel presente Regolamento senza che alcun utente possa eccepire.

ART. 35 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.